

Carta fondativa del veterinario aziendale in Italia

Il Consiglio Nazionale degli Ordini ha solennemente adottato la Dichiarazione Fnovi sul Veterinario Aziendale. Il documento asserisce l'impegno, ufficiale e vincolante per la rappresentanza esponentiale della categoria, ad arrivare al riconoscimento istituzionale di questa figura. Identità e compiti fissati in una Carta fondativa.

- **Non c'è allevamento dove si allevano professionalmente animali che non disponga della presenza di un medico veterinario di fiducia.** Il lavoro di questa figura, già presente in azienda quasi tutti i giorni, deve entrare in un sistema organizzato.

Il primo passo verso il riconoscimento istituzionale del veterinario aziendale l'ha fatto il Consiglio nazionale degli Ordini provinciali adottando all'unanimità, il 27 novembre scorso, la Dichiarazione Fnovi sul Veterinario Aziendale. Riunita a Firenze, la rappresentanza esponentiale della categoria **ha infatti solennemente dichiarato** di assumere l'impegno vincolante ad arrivare al riconoscimento istituzionale di questa figura, secondo le caratteristiche delineate dalla Carta fondativa della figura del veterinario aziendale in Italia.



Il Consiglio Nazionale Fnovi riunito a Firenze il 27 e 28 novembre.

La Fnovi, anche alla luce dei diritti costituzionali che concorre a tutelare, non può consentire che nel sistema sanitario-zootecnico-alimentare continui a mancare un riferimento aziendale. Il sistema soffre questo vuoto e, come il mercato, viene condizionato fino ad esserne sconvolto da tutte le emergenze sanitarie che mettono alla prova la fiducia dei consumatori.

La Carta definisce **l'identità** del veterinario d'azienda, il suo **rapporto con il veterinario del Ssn e con l'allevatore**, i suoi **compiti** e il suo **ruolo** nel sistema di sanità pubblica veterinaria e nei **sistemi informativi**. Il passaggio prefigurato nel documento è da una figura *in pectore* ad una figura *istituzionalmente riconosciuta*.

IDENTITÀ

Il veterinario aziendale è un libero professionista. È liberamente scelto dall'allevatore, senza mediazioni, per assumere un **incarico**

formale ed esclusivo. È un consulente dell'allevatore.

Non potrà essere dipendente dal SSN o convenzionato con Aziende Sanitarie Locali, con Istituti Zooprofilattici o con altre Istituzioni Pub-



bliche o Associazioni, in base ad accordi o contratti con caratteristiche di continuità di rapporto indeterminato, tali da non offrire garanzie di indipendenza; non potrà essere dipendente e neppure operare per conto di Enti che forniscano servizi all'azienda zootecnica stessa (fornitori di materie prime, materiali o strumenti). **La sua presenza nelle aziende ad indirizzo zootecnico è resa obbligatoria dal Ministero della Salute**, ai fini di concorrere, unitamente al veterinario ufficiale del Servizio sanitario nazionale ad assicurare il completamento del sistema di epidemiosorveglianza.

RAPPORTO CON IL SSN E CON L'ALLEVATORE

Da quando la categoria ha iniziato a discuterne, il ruolo del veterinario aziendale ha segnato una evoluzione dal veterinario *ricosciuto*, che aveva compiti di controllo **sovrapponibili** con quelli assegnati al veterinario ufficiale, al veterinario *aziendale*, vale a dire il miglior conoscitore degli eventi sanitari dell'allevamento stesso, **con una potenzialità informativa che deve essere pienamente espressa**. Il veterinario aziendale quindi completerà la rete di epidemiosorveglianza: l'attività di autocontrollo sulla produzione primaria si affiancherà strutturalmente alla sorveglianza epidemiologica, integrandosi con il servizio di controllo pubblico.

In tal modo, non solo sarà valorizzata l'attività del Veterinario libero professionista ma anche il lavoro del Veterinario ufficiale **nel pieno rispetto dei ruoli**.

Il veterinario aziendale è tenuto ad assicurare buone pratiche veterinarie e di allevamento e a diventare un interlocutore del Ssn. Ciò consente di classificare l'allevamento a "basso rischio" nella catena di produzione alimentare. Nel caso di attività marginali resta possibile certificare la visita dell'animale prima del carico. **In assenza di queste condizioni il veterinario ispettore valuta "a rischio" l'allevamento e procede di conseguenza.**

Questo sistema premia l'allevatore virtuoso, traccia un percorso a cui adeguarsi per restare nel mercato e fornisce garanzie relative al corretto uso del farmaco veterinario.

COMPITI

Il veterinario aziendale si muove su due piani di azione:

- 1. Concorre al completamento della rete di epidemiosorveglianza** (v. box pag. 10), secondo le modalità che verranno identificate dal Ministero della Salute.
- 2. Eroga, su richiesta dell'allevatore, prestazioni relative all'autocontrollo sulla produzione primaria** con riferimento alla gestione del farmaco con le relative registrazioni, la registrazione di tutte le informazioni connesse alla sicurezza alimentare, alla biosicurezza, al benessere animale, alle corrette prassi igieniche. E con riguardo, ove possibile, alle attività consulenziali previste negli obiettivi di condizionalità dei piani regionali di sviluppo rurale.

NELLA BANCA DATI NAZIONALE

Ogni allevatore segnala al sistema informatico il nominativo del suo veterinario di

fiducia che, per assumere questo incarico, sarà iscritto alla banca dati nazionale e accederà alla stessa tramite una procedura di **autenticazione** (carta nazionale dei servizi oppure carta d'identità elettronica).

Il veterinario aziendale, con procedure di certificazione e autenticazione elettronica, deve **essere associato agli allevamenti** da cui ha ricevuto delega, all'interno della **banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica** e poter accedere alle componenti della rete di epidemiosorveglianza (consultazione, inserimento dati, ecc). Questo deve essere il sistema per la **notifica dei focolai**, per trasferire o implementare **notizie dai sistemi gestionali** per specifiche attività di eradicazione e sorveglianza o **informazioni** derivanti da sistemi informativi di specifici piani di controllo e autocontrollo.

Negli allevamenti dove si allevano professionalmente animali e vengono attuate le procedure relative alle norme del "pacchetto igiene" la gestione sanitaria degli animali e delle produzioni sarà affidata al veterinario aziendale, che riceverà per l'accesso alla banca dati, **un codice che ne rilevi le mansioni**.

Lo scopo è fornire alla Azienda sanitaria locale di competenza **i dati relativi alla categoria di rischio per la salute pubblica e per la salute degli animali** presenti in allevamento e informare il veterinario ispettore del macello dell'affidabilità delle dichiarazioni presenti sulle ICA: attraverso il codice del professionista indicato su tale documento, **il veterinario ispettore potrà risalire alle mansioni svolte dal collega e, quindi, alle notizie e ai dati che potranno essere richiesti**.

PERFEZIONARE IL SISTEMA

La rete di epidemiosorveglianza è essenziale per il buon governo e la gestione dei sistemi veterinari e per la prevenzione e il controllo delle malattie animali, delle zoonosi e per la sicurezza alimentare. **Deve assicurare in via prioritaria** l'identificazione precoce, la diagnosi e la risposta tempestiva alla presenza

di malattie animali, comprese le zoonosi. **Deve essere organizzato** su base nazionale, ma deve essere capace di articolarsi anche su base regionale e internazionale.

Ai sensi della normativa vigente **fanno parte del sistema**:

- gli allevamenti;
- il proprietario dell'azienda, la persona fisica o giuridica responsabile;
- il veterinario ufficiale e il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio;
- il veterinario aziendale;
- gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e qualsiasi altro laboratorio riconosciuto per la diagnosi veterinaria o per le analisi sui prodotti di origine animale (CRN o LRN);
- la banca dati dell'anagrafe zootecnica;
- il Ministero della Salute e le Regioni e P.A. in quanto autorità competenti.

Il sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica costituito dai servizi veterinari delle Asl, dai laboratori degli IZS, dagli allevamenti, basato sulla raccolta, elaborazione e trasmissione delle informazioni per via cartacea (denuncia di malattia infettiva o di sospetto di malattie infettive, notifiche di provvedimenti, trasmissioni di rapporti di prova, rendicontazioni, ecc.) **sta subendo un profondo processo di ammodernamento grazie all'informatizzazione**.

I sistemi di identificazione e registrazione degli animali con la relativa banca dati nazionale sono ad un buon grado di implementazione e



completamento. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la registrazione delle anagrafiche degli stabilimenti.

Sono stati creati o stanno nascendo diversi sistemi informativi centrali legati a specifiche malattie o specifiche problematiche (MVS, BT, Salmonelle, SIMAN, Zoonosi, PNR, ICARUS ecc.). Molte Regioni stanno organizzando sistemi informativi regionali che dovranno poi interagire in maniera integrata con il livello centrale.

Ora si tratta di completare questa evoluzione perfezionando gli elementi del sistema con particolare riferimento alle funzionalità di collegamento che dovranno appunto mettere in rete i diversi sistemi presenti sia nazionali che regionali.

CHI PAGA

Il veterinario aziendale è il consulente dell'allevatore, responsabile della gestione sanitaria dell'allevamento, delegato dall'allevatore all'assolvimento dei compiti di gestione e di regi-

strazione che la norma gli mette in capo. Queste prestazioni professionali eseguite o delegate dall'allevatore hanno costi relativi **che sono evidentemente a carico del soggetto che le richiede o, quando possibile, alle misure di condizionalità**. I costi per prestazioni relative all'autocontrollo sulla produzione primaria sono assolti per quota parte dall'allevatore che richiede le prestazioni e **dal sistema di aiuti previsto dal regime della condizionalità**.

Gli incentivi dallo Stato per ottimizzare le procedure di epidemiosorveglianza devono essere viste dall'allevatore come un'opportunità che portano un miglioramento dell'attività con minori costi sanitari. I costi dovranno essere assolti dal sistema pubblico. Il documento *Herd Health Plan* (HHP), presentato nella sua stesura finale a Bruxelles, alla General Assembly FVE dello scorso 12 novembre, prevede **un meccanismo di co-finanziamento** Europa-Stati Membri- Allevatori, **che dirotta i fondi stanziati a suo tempo per la lotta alla BSE** verso i Piani di Sviluppo Rurale previsti dalla Politica Agricola Comune (PAC).

AZIONI DI EPIDEMIOSORVEGLIANZA SVOLTE DAL VETERINARIO AZIENDALE

1. **Monitorare** e fornire al servizio sanitario pubblico informazioni relative alla situazione epidemiologica degli allevamenti in cui esercita, attraverso un sistema informatico da implementare on line.
2. **Partecipare alla rete di sorveglianza** acquisendo le informazioni fornite dal servizio pubblico ed armonizzando le pratiche con i colleghi liberi professionisti e la stessa ASL del territorio.
3. **Partecipare agli audit con il veterinario ufficiale** per contribuire alla valutazione del livello di rischio per la salute pubblica e per animali dell'azienda oggetto di analisi.
4. Informare, descrivere e attuare **piani di risanamento volontari** per patologie dell'allevamento di interesse pubblico come, per es., la para TBC, la mastite da *S. aureus*, ecc.
5. **Partecipare a campagne di salute pubblica**, dando informazioni specifiche sulla situazione del territorio e il comportamento che gli allevatori e i cittadini devono osservare al fine di evitare problematiche sanitarie rilevanti.
6. **Partecipare a riunioni tecniche** in caso di malattia emergente, mettendo a disposizione le sue conoscenze in modo da contribuire, in concorso con il veterinario ufficiale, alla stesura di piani di controllo.
7. **Partecipare ai piani regionali** di risanamento degli allevamenti da alcune malattie infettive (per es. BoHV1), qualora lo ritenga utile alla gestione sanitaria dell'allevamento.



BASI NORMATIVE DEL VETERINARIO AZIENDALE

Oltre che in allevamento, il veterinario aziendale è anche già presente nel **corpus legislativo**, citato da norme vigenti ma scoordinate **che vanno ricondotte in un quadro legislativo unitario**, che tenga conto delle spinte regolatrici di provenienza europea (v. la rubrica Europa su questo numero, *ndr*).

- **La Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 1998** *che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità* ha l'obiettivo di istituire una rete a livello comunitario, al fine di migliorare la prevenzione e il controllo nella Comunità delle malattie trasmissibili. Tale rete sarà utilizzata per la sorveglianza epidemiologica di dette malattie e un sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione ed il controllo delle stesse malattie.
- **Il D. Lvo 196/99** (*Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina*) prevede l'istituzione di un sistema di reti di epidemiosorveglianza con i seguenti obiettivi:
 1. attribuire qualifiche sanitarie ufficiali alle aziende e ai territori;
 2. mantenere le qualifiche attribuite mediante ispezioni ed accertamenti periodici;
 3. raccogliere dati epidemiologici ed assicurare la sorveglianza delle malattie;
 4. garantire il rispetto delle prescrizioni previste dal decreto stesso e da qualsiasi altra norma in materia di polizia veterinaria.

Articolo 1, punto 2, lettera s): "veterinario riconosciuto: il medico veterinario riconosciuto dall'autorità competente e soggetto al suo controllo, nell'ambito del sistema di sorveglianza epidemiologica di cui all'articolo 13".
- **Il Regolamento (CE) n. 853/2004** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale prevede l'obbligo di trasmissione, alle strutture di macellazione, delle Informazioni sulla catena alimentare (Ica) relative agli animali che devono essere macellati.
- **Il D. Lvo 117/2005** (*Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano*) prevede che, al fine di assicurare che le attività degli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale non conducano alla propagazione di malattie trasmissibili agli animali (...) sia definito, un sistema di reti di sorveglianza con lo scopo di assicurare almeno che i prodotti di origine animale siano ottenuti solo da animali che soddisfino i requisiti di polizia sanitaria contenuti nella normativa in vigore. Articolo 3, punto 3, comma 1: *" Ferme restando le attività di sorveglianza e monitoraggio sanitario garantite dai servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali per i fini di cui al comma 1, il decreto di cui al medesimo comma 1 definisce gli obblighi a carico degli operatori del settore alimentare e degli allevatori che possono avvalersi, per la loro esecuzione, di un veterinario aziendale; a tal fine con il medesimo decreto sono individuati, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani, i compiti e le responsabilità da attribuire a tale figura e i relativi requisiti professionali e di specifica formazione che devono essere correlati all'attività da svolgere".*
- **Il Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 191** (*Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici*) ha lo scopo di garantire un'adeguata sorveglianza delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici ad essi correlata e un'adeguata indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare, per consentire di raccogliere le informazioni necessarie ad una valutazione delle relative tendenze e fonti.